

(N. 1431)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati  
nella seduta del 6 dicembre 1950 (V. Stampato N. 1573)

presentato dal Ministro delle Finanze

(VANONI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 13 DICEMBRE 1950

Ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie dovute per violazioni  
alle leggi tributarie.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Nei casi in cui le leggi tributarie prevedono la partecipazione degli accertatori delle violazioni alle leggi medesime nella ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie ed ammende, la ripartizione stessa, detratto il 10 per cento per le spese inerenti alle riscossione, viene effettuata come segue:

- a) il 60 per cento all'Erario;
- b) il 20 per cento ai fondi di previdenza o assistenza delle Amministrazioni civili e dei Corpi di polizia cui appartengono gli accertatori;
- c) il 10 per cento da dividersi in eguale misura fra gli accertatori, fino all'assegnazione

a ciascuno di essi di un massimo di lire 50.000 per ogni accertamento;

d) il 10 per cento da devolversi a speciali fondi, costituiti presso le amministrazioni civili ed i Corpi di polizia cui appartengono i funzionari, ufficiali ed agenti partecipanti all'accertamento, per la distribuzione di premi al personale delle Amministrazioni e dei Corpi medesimi che si sia distinto per particolari meriti.

Alla liquidazione e al pagamento delle somme dovute agli accertatori ai sensi del presente articolo, lettera c), provvedono i fondi, di cui alla lettera d). Qualora detti fondi non siano costituiti, le somme stesse sono versate all'ufficio cui spetta la riscossione dei proventi delle pene pecuniarie o delle ammende, il quale provvede a rimetterle agli aventi diritto per il tramite delle Amministrazioni cui essi appartengono.

Ai fondi di cui alla lettera *d*) sono devolute le somme eccedenti il limite individuale fissato per ciascun accertatore.

Qualora l'Amministrazione cui gli accertatori appartengono, non abbia costituito al momento della ripartizione i fondi di cui alle lettere *b*) e *d*), le quote attribuite ai fondi stessi ai termini del presente articolo sono devoluti all'Erario.

#### Art. 2.

Nei casi di violazione della legge doganale e delle altre leggi che ad esse si richiamano agli effetti della ripartizione dei proventi delle sanzioni pecuniarie e del ricavo della vendita delle cose confiscate, restano ferme le disposizioni per tale ripartizione contenute nella legge doganale medesima e nel relativo regolamento.

#### Art. 3.

Se gli accertatori sono militari della guardia di finanza, le quote previste dalle lettere *b*), *c*) e *d*) dell'articolo 1 e quelle spettanti agli accertatori nei casi suindicati dall'articolo 2 sono versate al Fondo massa della guardia di finanza.

Le quote di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 1 nonchè quelle spettanti agli accertatori nei casi di cui all'articolo 2 sono integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo a cura di apposita commissione, presieduta dal comandante generale, o, per sua delega, dal comandante in 2° della guardia di finanza, e composta dei seguenti membri nominati annualmente con decreto del Ministro delle finanze:

un magistrato della Corte dei conti;

un funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze di grado non inferiore al VII;

un funzionario della ragioneria centrale del Ministero delle finanze di grado non inferiore al VII;

due ufficiali della guardia di finanza di grado non inferiore a tenente colonnello;

un segretario funzionario della carriera amministrativa del Ministero delle finanze o ufficiale della guardia di finanza, di grado non inferiore al IX.

#### Art. 4.

La Commissione procederà trimestralmente alla distribuzione di cui al 2° comma dell'articolo precedente, tenendo presenti le proposte delle autorità gerarchiche e osservando i seguenti criteri:

1° che ai singoli militari accertatori sia attribuito un premio costituito dall'ammontare delle quote contravvenzionali che sarebbero loro spettate per ogni accertamento, per effetto delle disposizioni di cui alla lettera *c*) dell'articolo 1 ovvero della metà delle somme che sarebbero loro dovute a norma delle disposizioni indicate nell'articolo 2. Il totale dei premi attribuiti a ciascun avente diritto non dovrà tuttavia superare per ogni esercizio finanziario il quadruplo del limite individuale massimo consentito per ogni accertamento della predetta lettera *c*) dell'articolo 1;

2° che le residue somme vengano distribuite:

*a*) per non più di un sesto in premi, il cui importo non potrà eccedere il limite massimo di lire 50.000 ciascuno, ai militari che si siano particolarmente distinti in servizi di eccezionale importanza;

*b*) per la rimanente parte, in premi, non eccedenti in nessun caso il limite massimo di cui alla precedente lettera *a*), agli altri militari del Corpo che si siano distinti per le loro lodevoli prestazioni, sia per condotta esemplare, zelo e attaccamento al servizio, sia per lunga permanenza in località disagiate o in servizi gravosi.

#### Art. 5.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 si applicano anche alle somme riscosse in dipendenza di infrazioni accertate antecedentemente all'entrata in vigore di questa legge e non ancora erogate.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Presidente della Camera dei deputati  
GRONCHI.